



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-275/18 28 marzo 2019 ECLI:EU:C:2019:265	Milan Vínš v Odvolační finanční feditelství	III	Rinvio pregiudiziale	CZ	Ultima istanza - Nejvyšší správní soud (Corte Suprema amministrativa)	E. Sharpston		Principio di neutralità fiscale Principio di proporzionalità Principio di prevalenza della sostanza sulla forma	Non imponibilità delle cessioni di beni spediti o trasportati al di fuori dell'Unione Europea- Prova di esportazione- Vincolo di beni a un determinato regime doganale -Condizioni per la non imponibilità delle esportazioni
<b>Classificazione</b>									
- Diritto secondario - Imposte indirette (IVA) - Diritto doganale									
<b>Questione pregiudiziale</b>									
1) Se sia consentito condizionare il diritto all'esenzione dall'IVA sull'esportazione di beni ai sensi dell'articolo 146 della direttiva [IVA] al fatto che il bene sia previamente vincolato a un determinato regime doganale (articolo 66 della [legge n. 235/2004]). 2) Se una tale normativa nazionale sia sufficientemente giustificata dall'articolo 131 della direttiva [IVA] quale condizione per prevenire [ogni] evasione, (...) elusione e (...) abuso.									
<b>Dispositivo</b>									
L'articolo 146, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, letto in combinato disposto con l'articolo 131 della stessa, deve essere interpretato nel senso che osta a che una disposizione legislativa nazionale subordini l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto prevista per beni destinati a essere esportati fuori dell'Unione europea alla condizione che tali beni siano stati vincolati al regime doganale dell'esportazione, in una situazione nella quale è dimostrato che le condizioni sostanziali dell'esenzione, tra cui in particolare quella che richiede l'uscita effettiva dal territorio dell'Unione dei beni interessati, sono soddisfatte.									
<b>Nota redazionale</b>									
La questione oggetto di rinvio pregiudiziale analizzata dalla Corte di Giustizia nella causa C-275/18 concerne il carattere ostativo del mancato vincolo dei beni al regime di esportazione rispetto alla possibilità di beneficiare della non imponibilità IVA per le cessioni di beni spediti o trasportati al di fuori del territorio comunitario. Oggetto della domanda di rinvio pregiudiziale sono gli artt. 131 e 146 par. 1 della Direttiva 2006/112/CE e la possibilità che l'esenzione ivi prevista in caso di cessione all'esportazione, debba o meno esser subordinata al rispetto degli adempimenti previsti dal Codice Doganale (Reg. CEE 2913/92). Il procedimento principale trae origine da un ricorso presentato dal Sr. Vínš, avverso gli avvisi di accertamento emanati dall'amministrazione finanziaria ceca e reclamanti il pagamento dell'IVA relativa a delle cessioni effettuate fra il 2012 e il 2015. Sebbene il contribuente avesse qualificato tali cessioni come non imponibili per essere destinate all'esportazione, l'amministrazione finanziaria ha contestato tale possibilità, non essendo stato dimostrato il vincolo al regime doganale dell'esportazione conformemente a quanto previsto dalla norma nazionale in materia. Secondo il diritto nazionale ceco, condizione essenziale per poter esentare le esportazioni è che le stesse siano state vincolate al regime doganale dell'esportazione. Stante l'impossibilità di pervenire ad una decisione in assenza di una corretta interpretazione degli artt. 131 e 146 della Direttiva IVA, il giudice nazionale sospendeva il ricorso affinché fosse la Corte di Giustizia a chiarire se il beneficio dell'esenzione in tali casi, debba esser subordinato all'adempimento di formalità doganali o possa esser riconosciuto allorché sia dimostrata l'avvenuta esportazione. Secondo la combinata lettura degli artt. 14 par. 1 e 146 par. 1 lett. a) l'esportazione si realizza con la trasmissione del potere di disporre di un bene come proprietario e sempre che il fornitore sia in grado di dimostrare che il bene sia stato spedito o trasportato al di là delle frontiere comunitarie: la non imponibilità, pertanto, non sarebbe soggetta ad alcuna formalità supplementare allorché sia possibile dimostrare l'avvenuta uscita del bene al di là dei confini dello spazio comunitario. Secondo costante giurisprudenza, infatti, l'inosservanza di requisiti formali non può determinare limitazioni al diritto di esenzione a meno che non si tratti di ipotesi intenzionali di evasione fiscale o se tale violazione possa compromettere la verifica circa la sussistenza dei requisiti sostanziali. Ciò nonostante, resta ferma la possibilità per gli Stati membri di fissare le condizioni per l'esercizio dell'esenzione sempre che le stesse non eccedano quanto necessario per assicurare il corretto funzionamento dell'imposta, ovvero siano rispettose del principio di proporzionalità. Nel caso di specie, la Corte, privilegiando una lettura rispettosa del principio di proporzionalità, ha concluso che la norma nazionale ceca che subordinava il beneficio dell'esenzione alla dimostrazione di aver vincolato i beni al regime doganale, non rispettava i limiti imposti dal principio oltre a non trovar la propria fonte nella Direttiva IVA. L'art. 146 par. lett.a) non prevede un simile vincolo che anzi, essendo legato ad adempimenti meramente formali non può arrivare ad impedire la non imponibilità della cessione all'esportazione poiché il suo mancato rispetto non implica che l'operazione non sia realmente avvenuta. Il vincolo al regime doganale, si riferisce infatti ad un adempimento formale che a priori non incide sui requisiti sostanziali necessari per poter beneficiare dell'esenzione, potendo al più valere come prova allorché la violazione sia in grado di inficiare la dimostrazione certa circa l'uscita dei beni dal territorio comunitario. Tale adempimento, inoltre, trova la sua fonte nelle disposizioni del codice doganale, mentre le norme esistenti nel sistema comune IVA consentono la prova dell'effettiva esistenza dell'esportazione attraverso ogni modo reputato soddisfacente dalle autorità. La sentenza, pertanto, conferma un orientamento della Corte di Giustizia che nel verificare la sussistenza e la qualificazione delle operazioni, privilegia gli aspetti sostanziali rispetto a quelli formali ed impone agli Stati membri il rispetto del principio di proporzionalità nella definizione delle condizioni dirette ad assicurare la non imponibilità in caso di cessione all'esportazione.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									